

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario Generale è responsabile della gestione del Segretariato Generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTA** la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare l’articolo 18;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2015, con il quale è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2016 recante modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, disciplinante l’organizzazione del Dipartimento per il personale, di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2016;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2016, con il quale è stato conferito al Cons. Francesca Gagliarducci l’incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

**VISTA** la delega di funzioni e di spesa al Cons. Francesca Gagliarducci, Capo del Dipartimento per il personale, disposta con decreto del Segretario Generale del 3 ottobre 2016;

**RAVVISATA** l’opportunità di delegare al Capo del Dipartimento per il personale, in ragione delle specifiche competenze attribuite, alcune delle funzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Capo Dipartimento per il personale (di seguito Capo Dipartimento), Cons. Francesca Gagliarducci, sono delegate le seguenti funzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
4. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto legislativo n. 81/2008;
5. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’[articolo 41](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART80) del decreto legislativo n. 81/2008 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
6. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato per la salute circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
7. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART72) e [37](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART73) del decreto legislativo n. 81/2008;
8. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
9. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di protezione della salute;
10. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’[articolo 8](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART29) del decreto legislativo n. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’[articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109789ART53);
11. consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART95), comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, limitatamente alla valutazione dei rischi per la salute e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione idonea a tutelare la salute dei lavoratori, nonché nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, limitatamente alla designazione dei medici competenti, e nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d) del predetto articolo;
12. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
13. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’[articolo 8](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART29) del decreto legislativo n. 81/2008 in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
15. vigilare, per quanto di propria competenza ed unitamente ai dirigenti, in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo n. 81/2008, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Capo Dipartimento e dei dirigenti.

2. Il Capo Dipartimento fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

1. la natura dei rischi;
2. l'organizzazione del lavoro, per quanto di propria competenza;
3. la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
4. i dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, per quanto di propria competenza.

3. Il Capo Dipartimento provvede agli obblighi derivanti dalla presente delega anche con riguardo al personale assegnato ai Commissari straordinari di cui all’articolo 11 della legge n. 400/1988 o di cui ad altre leggi speciali, che presta la propria attività presso sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri dove datore di lavoro è il Segretario Generale qui delegante.

4.  Ai sensi dell’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, il Capo Dipartimento può delegare, previa intesa con il Segretario Generale, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. La delega di funzioni da parte del Capo Dipartimento non esclude l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte del Capo Dipartimento non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

5. Restano fermi in capo al Segretario Generale gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008:

1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART58) del decreto legislativo n. 81/2008;
2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, anche ai fini dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008, il Capo Dipartimento dispone di autonomia di spesa secondo quanto già disposto dal decreto del Segretario Generale del 3 ottobre 2016.

7. Le funzioni di cui alla presente delega sono svolte dal Capo Dipartimento in raccordo, quando necessario, con il Capo del Dipartimento per i servizi strumentali, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente delega è pubblicata, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, a cura del Capo Dipartimento, sul sito internet e sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

 IL SEGRETARIO GENERALE

Per accettazione

(Capo Dipartimento per il personale)